



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 13 del 23 marzo 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

BONAFONI

***NORME CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE
DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E DELL'IDENTITÀ DI GENERE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV - I – III – V – VII – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CONCERNENTE

*“Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate
dall’orientamento sessuale e dell’identità di genere”*

Di iniziativa della Cons. Marta Bonafoni

Firmato digitalmente da:Marta Bonafoni
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazio
ni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Motivo:Firma digitale
Luogo:Roma
Data:23/03/2023 10:27:30



Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere costituisce una violazione di diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica, e costituisce un pericolo per la salute ed uno ostacolo al godimento del diritto ad una esistenza sicura, libera e dignitosa.
2. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentale dell'Unione Europea, dell'articolo 6 dello Statuto Regionale garantisce la dignità e il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e identità di genere.
3. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con i Comuni e con le altre istituzioni, politiche e misure per il superamento e la prevenzione delle discriminazioni della violenza motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
4. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizione agli interventi e ai servizi di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
5. La Regione, per prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o da identità di genere favorisce la diffusione di una cultura dell'accoglienza e della non discriminazione, sostiene le persone, le famiglie e la scuola nell'adempimento dei loro compiti educativi, persegue l'integrazione tra le politiche scolastiche, formative e le politiche socio-sanitarie.



Art. 2

(Integrazione sociale, formazione e lavoro)

1. La Regione promuove e favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro e di sviluppo socio-economico, nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, operano, anche mediante politiche attive, per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e nella carriera.
3. La Regione, in particolare, attraverso i servizi per il lavoro garantisce opportune misure di accompagnamento al fine di supportare le persone che risultano discriminate dall'orientamento sessuale e dell'identità di genere, nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e indirizzino le persone medesime agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.
4. La Giunta regionale, con proprio atto individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.



Art. 3

(Istruzione)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e organizza attività di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di contrasto degli stereotipi e dei ruoli di genere, nonché di prevenzione del bullismo e della discriminazione motivata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono rivolte anche a favore dei genitori e degli studenti e delle studentesse.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, la Regione attiva forme di collaborazione con le associazioni impegnate nel contrasto alle discriminazioni e rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, con il personale dei servizi pubblici socio-educativi, scolastici socio-sanitari, e opera d'intesa con l'ufficio Scolastico Regionale.



Art. 4

(Responsabilità sociale delle imprese)

1. Fermo restando le norme statali e regionali in materia di divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, la Regione sensibilizza le aziende operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.
2. Le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere sono da considerarsi parte interessate ai fini del monitoraggio sulla conformità agli standard di responsabilità sociale di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla presenza, nelle condizioni di lavoro presso le aziende, di eventuali forme di discriminazione determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.



Art. 5

(Formazione del personale regionale)

1. La Regione promuove l'adozione di modalità comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua l'adozione di tali modalità nell'ambito dell'attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.
2. La Regione tiene conto delle finalità di cui l'articolo 1 della presente legge nella relazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti.



Art. 6

(Interventi delle aziende sanitarie locali, dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in materia di orientamento sessuale ed identità di genere)

1. Le aziende sanitarie locali, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con proprio personale, promuovono e assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.
2. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché per promuovere iniziative di elevato rilievo sociale sui temi della discriminazione e per individuare reti di solidarietà, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo attivano forme di collaborazione, rese a titolo gratuito, con le associazioni che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dalle identità di genere.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le linee guida per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.



Art. 7

(Promozione di eventi culturali)

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono eventi culturali in grado di favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, anche nell'ambito dell'orientamento sessuale dell'identità di genere.



Art. 8

(Tutela delle famiglie, accesso ai servizi pubblici e privati)

1. In adempimento dell'articolo 2 della Costituzione, i diritti generali dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone e alle famiglie, incluse quelle fondate sui vincoli affettivi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica numero 223 del 30 maggio 1989 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali e di eguaglianza e di non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità di accesso ai servizi pubblici, privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale o identità di genere.
3. La Regione, inoltre, predispone e favorisce una modulistica inclusiva della pluralità delle formazioni sociali esistenti nel territorio regionale.
4. In attuazione del comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale, con proprio atto, adotta linee guida e predispone azioni positive per raggiungere e garantire la parità di trattamento di ciascuna persona all'accesso ai servizi.
5. La Regione e gli enti locali, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, promuovono azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie dirette o indirette.



Art. 9

(Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere ivi compreso il sostegno alle vittime)

1. La Regione promuove la protezione, l'accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la Regione, in particolare:
 - a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione allo scopo di prevenire atti di violenza determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare e scolastico, in particolare nei confronti del personale docente, dei genitori e degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - b) promuove, mediante l'utilizzo di personale adeguatamente qualificato, l'attivazione di centri d'ascolto per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere;
 - c) promuove protocolli di intesa e altre collaborazioni con le istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale e delle identità di genere.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:
 - a) le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a) e c) del presente articolo;
 - b) le modalità per l'attivazione dei centri d'ascolto di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo nonché le modalità operative dei centri medesimi



Art. 10

(Osservatorio regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

1. È istituito, entro trenta giorni dall'approvazione della legge, presso la Presidenza della Giunta regionale, / presso la direzione regionale competente l'Osservatorio regionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o di identità di genere, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge attività di monitoraggio relativamente all'insorgenza dei fenomeni discriminatori, si raccorda con l'Ufficio di cui all'articolo 16, collabora con le altre istituzioni, enti ed organismi, anche del Terzo Settore, per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza ed in particolare:
 - a) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo eventuali segnalazioni all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD);
 - b) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
 - c) collabora con istituzioni, enti, organismi, ed esperti al fine di contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
 - d) attua azioni di sensibilizzazione, formazione e ricerca contro l'omotransfobia, volte a tutte le fasce della popolazione;
 - e) propone annualmente, all'assessorato competente, le azioni da attuare per la presente legge;
 - f) presenta una relazione annuale circa lo stato di attuazione della presente legge e i risultati ottenuti;
3. L'Osservatorio è composto da:
 - a) il/la Dirigente dell'Area pari opportunità della Regione Lazio o persona delegata, col ruolo di Presidente dell'Osservatorio;
 - b) l'Assessore/a con delega alle Pari Opportunità o una persona delegata;
 - c) la/il Presidente della Commissione competente sulle Pari Opportunità o persona delegata;
 - d) il/la Responsabile della Direzione Regionale con delega alla formazione o persona delegata;
 - e) il/la Garante dei Detenuti del Lazio o persona delegata;
 - f) tre esperti nelle tematiche della presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie.
4. Il Presidente dell'Osservatorio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Osservatorio, di consulenze e supporti a titolo gratuito di persone qualificate, appartenenti ad altri Enti od Organismi, che diano la loro disponibilità.
5. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale per lo svolgimento delle relative funzioni.
6. L'Osservatorio, anche con l'ausilio di Enti del Terzo settore elabora una relazione annuale, volta ad identificare fenomeni discriminatori e/o prodromici di violenza, connessi all'orientamento sessuale o all'identità di genere delle vittime.



7. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla prevenzione degli atti discriminatori derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nonché, allo studio e al contrasto dei suddetti atti.
8. A tal fine, annualmente l'Osservatorio presenta alle commissioni consiliari competenti una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e alle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse ed attivate nonché al numero di utenti finali coinvolti nei territori ed in particolare nelle scuole.
9. Le attività dell'Osservatorio sono consultabili attraverso il sito istituzionale della Regione e la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.



Art. 11

(Costituzione di parte civile)

1. La Regione Lazio valuterà l'opportunità di costituirsi parte civile nei casi di violenza o discriminazione commessa contro una persona a motivo dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, che saranno di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, come in altri casi di violenze o discriminazioni, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro tali tipi di violenza o discriminazione.



Art. 12

(Disposizioni in materia di Comitato Regionale per le comunicazioni)

1. Il Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.Re.com) tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge nell'esercizio delle funzioni attribuite di cui all'articolo 21, comma 2, lettera m) e o) della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (disposizione di riordino in materia di informazione e comunicazione).
2. Il Co.Re.com, nell'ambito della funzione di monitoraggio, effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva, radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, anche in attuazione dell'articolo 36-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
3. Il Co.Re.com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, esprime parere circa la presenza di adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.



Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000 per l'esercizio 2023 in euro 250.000 dell'esercizio 2024, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di emissioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi fondi e accantonamenti-programma altri fondi-Titolo I spese correnti-del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali assegnati alla Regione Lazio



RELAZIONE

L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono caratteristiche universali dell'essere umano. Per questo motivo, tutto quello che previene, contrasta e combatte la discriminazione e le violenze perpetrate sulla loro base non tutela unicamente i membri delle "minoranze" o i gruppi ristretti, ma riguarda tutti.

Questa proposta di legge individua ambiti specifici di competenza regionale su cui intervenire quali la scuola, il welfare, la famiglia, l'istruzione, le politiche attive del lavoro, l'ambito socio sanitario e la comunicazione.

Interventi sono mirati a favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza e dell'uguaglianza dei diritti – anche per le famiglie basate sui vincoli affettivi – l'accesso ai servizi, al mondo del lavoro e l'utilizzo di linguaggio non discriminatorio ma rispettoso per l'identità sessuale grazie al comitato regionale per le comunicazioni.

Per raggiungere questi obiettivi il testo di legge prevede percorsi di formazione, informazione, prevenzione e sostegno ma anche attività di sensibilizzazione culturale e di monitoraggio del fenomeno con l'istituzione dell'osservatorio regionale sulle discriminazioni.

L'articolo 1 individua principi e finalità della legge.

L'articolo 2 individua le forme per favorire l'integrazione sociale, la formazione e il lavoro.

L'articolo 3 riguarda le attività di istruzione e formazione del personale docente.

L'articolo 4 riguarda la responsabilità sociale delle imprese.

L'articolo 5 riguarda la formazione del personale della regione.

L'articolo 6 riguarda gli interventi delle aziende sanitarie locali e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

L'articolo 7 riguarda la promozione di attività culturali.

L'articolo 8 riguarda la tutela delle famiglie e l'accesso ai servizi pubblici e privati.

L'articolo 9 riguarda le misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere ivi compreso il sostegno alle vittime.

L'articolo 10 riguarda le attività dell'osservatorio.

L'articolo 11 riguarda la costituzione di parte civile della Regione Lazio.

L'articolo 12 riguarda le disposizioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

L'articolo 13 contiene le disposizioni finanziarie.

Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 7 della presente proposta di legge è previsto un fabbisogno quantificabile in euro 250.000€, indicato nell'art. 13 "Norma finanziaria".